

Legge regionale 6 aprile 2011, n. 8

Proroga dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, legge regionale n. 11/2009 e s.m.i.
(BURC n. 6 del 1° aprile 2011, supplemento straordinario n. 2 del 13 aprile 2011)

(Legge abrogata dall'art. 10, comma 1, della l.r. 28 settembre 2011, n. 35)

[Art. 1

1. *Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della [legge regionale 30 aprile 2009, n. 11](#), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 48](#), è prorogato al 30 settembre 2011.*

[Art. 2

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*